

COPIA



Deliberazione n. 30

in data 30-04-2018

Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO EMANUEL FOGALE PER RECUPERO SOMME.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **23:15**.

Nella sala delle sedute, su invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MAZZARO LUIGI	SINDACO	P
BERTON ROBERTO	ASSESSORE	P
ZILIOSTO STEFANIA	ASSESSORE	P
PELLIZZARI NATALINO	ASSESSORE	P

Con la partecipazione del SEGRETARIO Comunale Dott. ORSO PAOLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 30 del 26.04.2018 ad oggetto "CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO EMANUEL FOGALE PER RECUPERO SOMME" allegata alla presente e ritenuto di approvarla;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1)- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 30 del 26.04.2018 ad oggetto "CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO EMANUEL FOGALE PER RECUPERO SOMME".

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti.

* * * * *



COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Provincia di Treviso

GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 30 del 26-04-2018

ASSEGNATA AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO EMANUEL FOGALE PER RECUPERO SOMME.

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 04.08.2008 con cui si delegava all'U.L.S.S. n. 8, ora ULSS n. 2, l'organizzazione degli interventi relativi all'inserimento presso famiglie o strutture residenziali di minori in condizione di disagio.

RICHIAMATE le delibere di Giunta Comunale n. 15 del 02.03.2013 all'oggetto: "Recepimento progetto educativo per proroga affido minori", n. 49 del 20.05.2014 all'oggetto: "Rinnovo progettualità per minori in disagio familiare", e n. 22 del 03.03.2015 all'oggetto: "Rinnovo progetto minori in affido familiare – marzo 2015/febbraio 2016", con le quali si accoglieva il progetto educativo sviluppato dal Servizio Specialistico dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 per i minori di cui alla cartella Soc. 155.

CONSIDERATO:

- che con decreto del Tribunale per i Minorenni n. 464/2015 RR in data 18.12.2015 sono state stabilite le linee guida per la gestione della situazione familiare ed autorizzato il rientro dei minori appartenenti al nucleo al termine dell'anno scolastico (giugno 2016);
- che la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 10.02.2016 all'oggetto "Rinnovo progetto di affido familiare, a tutela dello sviluppo dei minori appartenenti a nucleo in condizione di fragilità", predisponendo la rete a sostegno del nucleo, nelle fasi conclusive dell'affido rinforzato, previsto per il 10 giugno 2016, come da Decreto del Tribunale per i Minorenni n. 464/2015 RR in data 18.12.2015, e secondo quanto proposto dall'Azienda U.L.S.S. 8 di Asolo – Servizio Tutela Minori, in modo da garantire stabilità ai bambini ed accompagnarne il rientro a domicilio, supportando le figure genitoriali

PRECISATO che il Tribunale per i Minorenni, nel citato decreto n. 464/2015 RR in data 18.12.2015, confermava l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del luogo di residenza (attualmente ULSS n. 8) e disponeva che il Servizio affidatario, dopo il rientro a domicilio, provvedesse ad attivare ogni intervento utile ad un graduale reinserimento abitativo, scolastico e sociale dei minori, assicurando interventi di sostegno educativo a domicilio e/o nel territorio per i genitori e per i ragazzi, oltre che garantire loro un sostegno scolastico fino a quando sarà necessario.

RILEVATO che il Servizio Tutela Minori dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo, in ottemperanza al Decreto, ha pianificato un progetto di educativa domiciliare tramite la Cooperativa Kirikù [Kirikù Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Via dei Martiri n. 85/A – 31035 Crocetta del Montello (TV)], fino a giugno 2017.

PRESO ATTO che, con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 04.05.2016 all'oggetto "Avvio progetto di educativa domiciliare. Periodo maggio 2016 – settembre 2016", è stato attivato il progetto di educativa domiciliare a sostegno dei minori, definito dal Servizio di presa in carico.



AM

PRECISATO che, come da Protocollo comunale n. 11430 del 27.09.2016, il Consultorio Familiare di Asolo, in virtù della sperimentazione condotta, ha ritenuto necessario il proseguo dell'intervento di educativa domiciliare da parte della Cooperativa Kirikù, fino a giugno 2017, ottemperando a quanto disposto per decreto stesso.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 08.10.2016 all'oggetto: "Proroga educativa domiciliare. Periodo ottobre 2016 - giugno 2017".

EVIDENZIATO che il padre dei minori ha ritirato la propria disponibilità a partecipare economicamente alla spesa, mentre la madre dei minori ha continuato a palesare la propria indifferenza all'assunzione di responsabilità economiche.

DATO ATTO che ogni tentativo di raggiungere ad un bonario accordo in via transattiva tra le parti non è andato a buon fine.

RICHIAMATA la corrispondenza agli atti d'ufficio intercorsa tra il Comune di San Zenone degli Ezzelini ed i legali della famiglia.

CONSIDERATO, da un attento esame, che il percorso di dialogo fra le parti risulta presentare alcune difficoltà che non consentono di giungere ad un accordo bonario, soprattutto in considerazione dell'importante impegno economico che l'Ente ha sostenuto per finanziare il progetto.

VALUTATA l'opportunità, attesa la rilevanza della questione dalla quale possono discenderne conseguenze economicamente rilevanti, di dover affidare la tutela dell'azione amministrativa del Comune ad uno Studio Legale di comprovata esperienza.

DATO ATTO che la struttura burocratica di questo Ente non è in grado di assolvere all'attività in questione, in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata da alta specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo.

VALUTATO che l'art. 17, comma 1, lettera D) del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982, n. 31 e ss.mm.ii."

CONSIDERATO che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvengono nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...".

DATO ATTO che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00= euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, Comm. Speciale, ha reso il parere n. 2109 del 06.10.2017 in ordine alla richiesta sollevata dall'ANAC sulle "Linee guida per l'affidamento dei servizi legali", affermando: "Vero è che (.....) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, Comma 1, lett. D) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione".

EVIDENZIATA la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale.

CONSIDERATO di procedere all'affidamento diretto del servizio attesa la modesta entità economica dell'incarico, nonché considerata l'urgenza di procedere alla proposizione del ricorso.

STABILITO che il presente atto è soggetto alla pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente" – sotto-sezione di primo livello "Consulenti e Collaboratori", ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

RITENUTO di individuare nell'Avv. Emanuel Fogale, professionista di comprovata esperienza con Studio avente sede in Viale E. Fermi n. 14 – 31011 Asolo (TV), il legale cui affidare l'incarico di patrocinio legale de qua

ATTESO che l'Avvocato Emanuel Fogale si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico, per una spesa quantificata in circa € 3.000,00.=, di cui circa € 471,00.= per spese vive ed un compenso di circa € 2.500,00.=, oltre accessori (rimborso spese generali 15%, C.P.A. 4%, IVA 22%).

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal D.M. n. 55/2014.

RICHIAMATO lo Statuto Comunale.

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPONE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di conferire, per i motivi di cui in premessa, l'incarico legale di tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente nella procedura legale per l'azione di recupero crediti nei confronti della pratica di cui alla cartella Soc. n. 155/08 all'Avvocato Emanuel Fogale, professionista di comprovata esperienza, con Studio in Via E. Fermi n. 14 – 31011 Asolo (TV), previa disponibilità all'incarico stesso.
3. Di demandare al Sindaco, al quale per legge compete la rappresentanza legale dell'Ente, la firma della procura ad litem.
4. Di dare atto che è fatto espresso onere al professionista incaricato di comunicare al Comune di San Zenone degli Ezzelini l'insorgere di accadimenti processuali in grado di modificare la stima del compenso professionale.
5. Di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo.
6. Di demandare al Responsabile dell'Area V^ "Servizi alla Persona" l'adozione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento ivi compreso il relativo impegno di spesa ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che troverà imputazione nel Bilancio corrente esercizio al Cap. 50 "Spese legali" – Codice Bilancio 01.11-1.03.02.11.006.



IL SINDACO
LUIGI MAZZARO

DATI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ART. 23 D.LGS. 14.03.2013, N. 33

CONTENUTO: Conferimento incarico di patrocinio legale all'Avvocato Emanuel Fogale per recupero somme.

AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: Circa € 4.200,00.= .

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO:

- Cartella Sociale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MAZZARO LUIGI

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to BERTON ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSO PAOLO

N. 362 registro pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

(1° comma, art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi all'Albo Pretorio on line.

San Zenone, li 11-05-18

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(1° comma, art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

San Zenone, li 11-05-18

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' DELIBERAZIONE

(3° comma, art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line del Comune ed
E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____

San Zenone, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Zenone, li 11-05-18

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIACOMELLI ANTONELLA



A. Giacomelli